Codice A1709C
D.D. 18 marzo 2020, n. 118
Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "LA CHIARANTA''. Rinnovo concessione

REGIONE PIEMONTE

ATTO N. DD-A17 118 DEL 18/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "LA CHIARANTA". Rinnovo concessione

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico- venatorie.
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 312 dell’17/11/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico venatoria “La Chiaranta” di complessivi ha 500, ubicata nel territorio del Comune di Bosco Marengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore di Mario Iacampo, fino al 31/01/2002.

Vista la determinazione dirigenziale n. 302 del 16/12/2002 con la quale è stato preso atto dell’intestazione della concessione dell’azienda faunistico venatoria “La Chiaranta” a favore di. Flavio Fortino, in sostituzione di Mario Iacampo, deceduto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 57 del 27/3/2003 con la quale è stato autorizzato un ampliamento di ettari 153.94.50 ricadenti nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ettari 653.94.50.

Vista la determinazione dirigenziale n. 42 del 24/01/2011 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda a favore di Flavio Fortino, fino al 31/01/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 610 del 22/06/2011, di autorizzazione all'inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria "La Chiaranta", di ettari 14.36 di proprietà di Giuseppe Boffitto e di ettari 40.95 di proprietà di Felice Masini.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1243 del 19/12/2013 con la quale è stata autorizzata una permuta territoriale con ampliamento dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta", estromettendo dalla stessa ettari 30.72 ed includendo ettari 89.18 nei territori dei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ettari 712.40.00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 105 del 01/03/2016 con la quale si è preso atto della designazione di Sergio Volpara quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di ettari 712.40.00, ubicata nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione di Flavio Fortino, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 146 del 30/01/2018 con la quale si è preso atto della nomina di Francesco Prigione quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" in sostituzione di Volpara Sergio, dimissionario.

Vista l'istanza pervenuta in data 30/10/2019 e protocollata il 7/11/2019 al n. 27574 A1709B con la quale il Prigione Francesco, concessionario dell'azienda agri turistico venatoria "La Chiaranta" ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria chiede il rinnovo della concessione fino al 31/01/2029.

Preso atto delle dichiarazioni rese che:
- nessuna modificazione, anche di carattere agro-fauno-forestale e agro-silvo-pastorale, è intervenuta nello stato di fatto dell'azienda;
- che il Consorzio dei proprietari afferenti al diritto di utilizzo venatorio dei terreni è automaticamente rinnovato per nove anni ai sensi dello Statuto.

Preso atto che in base all'art. 1 dello Statuto del Consorzio per l'Azienda faunistico-venatoria La Chiaranta del 29/08/2002 rep. n. 190706/38099 è costituito fino al 31/01/2011 e automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di 9 anni è si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino il 51% della superficie del territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria.

Atteso che quindi tale consorzio è rinnovato fino al 31/01/2029.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria che dà atto delle verifiche e del sopralluogo ispettivo e istruttorio effettuato nella data medesima.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "La Chiaranta" da parte del Concessionario Francesco Prigione fino al 31/1/2029 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., confermando l'intestazione al medesimo concessionario.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni: i confini dell' AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.
Vista la D.G.R. del 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515".

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i..
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i..
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di complessivi ettari 712.40.00 ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore di Prigione Francesco, fino al 31/01/2029.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino